



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il R.D. n.2440 del 18/11/1923, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO l'Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22.04.2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" e il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO), adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001;

VISTE le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

VISTO il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

VISTO il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE e smi;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO il Decreto Ministeriale del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, recante la definizione di "lavoratori svantaggiati" in applicazione dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008.

VISTO il comma 243 dell'art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è possibile concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al comma 242;

VISTO il comma 247 dell'art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che l'Ufficio Centrale del Bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui Decreti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione Europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della L.n.183/1987;

VISTE le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani neet, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani neet che invita gli Stati Membri a

garantire ai giovani neet con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;

VISTO il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;

VISTO il Programma Operativo Nazionale PON SPAO "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO che il PON SPAO prevede, nell'ambito dell'Asse prioritario 1 "Occupazione", le priorità di investimento 8i "L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale" e 8ii "L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani";

VISTO il Regolamento Comunitario n. 1303/2013 del 17/12/2013 art. 84, "termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione" che prescrive la chiusura annuale dei conti;

VISTO l'articolo 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 marzo 2014, prot. n. 9220 con la quale è stata comunicata l'intenzione di individuare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale quale Organismo Intermedio, ex art. 125, comma 6, del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 per l'attuazione della misura "Bonus occupazionale" prevista nel "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani";

VISTO l'articolo 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 che prevede i casi di controllo preventivi di legittimità della Corte dei Conti;

VISTO il D.P.C.M. n.121 del 14 febbraio 2014, pubblicato in GU n. 196 del 25 agosto 2014 ed in particolare l'art. 9 relativo alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO il D.P.C.M. 9 settembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 29 ottobre 2014 al foglio n. 4896, adottato in esito all'entrata in vigore del D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, con il quale il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato incaricato per il periodo dal 9 settembre 2014 all'8 settembre 2017 – ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5 bis, del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni – della titolarità della Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

CONSIDERATO che il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, di cui all'articolo 44 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, costituisce una delle forme di lavoro più rilevanti per l'inserimento occupazionale dei giovani;

CONSIDERATO che l'elevato tasso di disoccupazione che caratterizza le Regioni italiane "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e le Regioni italiane "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna) rende necessario introdurre un incentivo;

VISTO, pertanto, l'atto di indirizzo prot. n. 11 del 16 novembre 2016 dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del lavoro con il quale si richiede alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di introdurre, con finanziamento a carico del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive del Lavoro" (SPAO), un incentivo che favorisca il miglioramento dei livelli occupazionali delle Regioni italiane "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e le Regioni italiane "in transizione" (Sardegna, Abruzzo, Molise).

DECRETA

Articolo 1 Principi generali

1. L'INPS è competente della completa gestione della Misura "Incentivo occupazione SUD" del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO), da effettuarsi nel limite delle risorse ad essa attribuite, di cui al successivo articolo 11.
2. Con cadenza mensile l'INPS comunica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i dati relativi agli importi prenotati ed erogati per il bonus e il saldo disponibile.

Articolo 2 Destinatari dell'incentivo

1. Ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono persone con le caratteristiche di cui al successivo comma 2, spetta un incentivo il cui importo è definito ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.
2. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del D. lgs. n. 150/2015, in possesso delle seguenti caratteristiche:
 - a) giovani di età compresa tra i 15 anni e 24 anni;
 - b) lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013;
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, comma 5, i soggetti di cui al comma 2 non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

Articolo 3 Ambito territoriale di ammissibilità

1. Le risorse stanziare nonché la tipologia contrattuale incentivata di cui al successivo articolo 4 sono riferite alle Regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e alle Regioni "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna) ove è ubicata la sede di lavoro per la quale viene effettuata l'assunzione, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere. In caso di modifica del luogo di lavoro fuori dalle Regioni indicate l'incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.

Articolo 4 Tipologie contrattuali incentivate

1. L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 con sedi di lavoro ubicate in una delle Regioni "meno sviluppate" o "in transizione", nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziare.
2. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono persone di cui all'articolo 2 con un contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione.
3. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono persone di cui all'articolo 2 con un contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
4. L'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.
5. Nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, l'incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.

6. Rientra nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
7. L'incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico e accessorio.

Articolo 5

Importo dell'incentivo

1. L'importo dell'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto.
2. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

Articolo 6

Modalità di fruizione dell'incentivo

1. L'incentivo può essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensilmente trasmesse dalle aziende all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
2. L'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2019.

Articolo 7

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato

1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".
2. Gli incentivi di cui al presente decreto possono essere fruiti oltre i limiti del regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto e nei limiti dell'intensità dell'aiuto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.
3. La condizione dell'incremento occupazionale netto, di cui al comma precedente, non si applica nel caso in cui la riduzione del personale di un datore di lavoro, nei dodici mesi antecedenti l'assunzione del lavoratore, sia dovuta ad una delle seguenti motivazioni: dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro e licenziamento per giusta causa.
4. Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). L'INPS provvede all'inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge n. 234/2012, dell'aiuto individuale concesso esclusivamente in caso di accertata disponibilità dell'intero importo richiesto nel limite "de minimis".

Articolo 8

Non cumulabilità con altri incentivi

1. L'incentivo di cui al presente decreto non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

Articolo 9

Procedimento di ammissione all'incentivo

1. Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) esclusivamente

in via telematica, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

2. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) verifica la disponibilità residua delle risorse e, in caso di disponibilità, comunica, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo.
3. Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), il datore di lavoro – per accedere all'incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione.
4. A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

Articolo 10

Autorizzazione dell'incentivo e limiti di spesa

1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) autorizza il beneficio di cui al presente decreto nei limiti delle risorse residue disponibili, sulla base della valutazione ex ante del costo legato ad ogni assunzione agevolata.
2. Il beneficio è autorizzato secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza preliminare.
3. Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell'istanza preliminare, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) autorizza il beneficio secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Articolo 11

Dotazione finanziaria

1. La gestione della misura da parte dell'INPS avviene nel limite complessivo di spesa pari a euro 530.000.000,00, così ripartite, come indicato nella tabella allegata al decreto (allegato n. 1), ai sensi dell'articolo 90 del regolamento UE n. 1303/2013:
 - 500 milioni di euro destinati alle Regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
 - 30 milioni destinati alle Regioni "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna).

Articolo 12

Disposizioni finali

1. La disciplina dei rapporti tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) nonché dei reciproci obblighi è definita con apposito Decreto Direttoriale.
2. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
3. Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e, successivamente, pubblicato nella sezione "pubblicità legale" del sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it.

ROMA, addì

IL DIRETTORE GENERALE
Dr Salvatore Pirrone
(firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e segg. del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, "Codice dell'Amministrazione Digitale".



Unione europea
Fondo sociale europeo

Allegato 1

Programma Operativo Nazionale Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione"

Misura "Incentivo Occupazione SUD"

Limiti di spesa e contratti incentivati per regione

Regione	Limite di spesa (euro)	Tipologia di contratto incentivato
Regioni "meno sviluppate"	500.000.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Regioni "in transizione"	30.000.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
TOTALE	530.000.000,00	